



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 08 MAGGIO 2023

Decreto lavoro in Gazzetta

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il nuovo decreto-legge approvato lo scorso 1° maggio dal Governo, con "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*". Si tratta del decreto-legge n. 48 2023 che entra in vigore il 5 maggio.

Le principali misure sono le seguenti:

1. **l'istituzione dell'Assegno di inclusione**, nuovo strumento di sostegno economico alle famiglie con ISEE fino a 9360 euro (maggiorato in caso di presenza di minorenni) e con componenti "fragili" (minori, disabili, over 60) che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza, con obbligo lavorativo per gli "occupabili"
2. **Istituzione del Supporto per la formazione e il lavoro dal 1 settembre 2023** per componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.
3. **Un taglio del 4 % al cuneo fiscale, per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2023**, attraverso l'esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, che quindi:
 - per quelli con **reddito fino a 35mila euro arriva al 6% complessivo**
 - per quelli con **reddito fino a 25mila euro arriva al 7% della retribuzione imponibile;**
4. **l'innalzamento a 3000 euro della soglia dei fringe benefits esenti IRPEF** (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche) per il periodo d'imposta 2023, **per i lavoratori dipendenti con figli;**
5. **il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola** con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola-lavoro
6. **una modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine**, con durata oltre i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi, per il quale si ammettono:
 - causali previste dai CCNL
 - causali dettate da esigenze economiche organizzative delle imprese e
 - sostituzione di lavoratori assenti
7. **Incentivi alle assunzioni:**
 - per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023
 - per datori di lavoro che assumono percettori di assegno di inclusione (esonero contributivo del 100% per 12 mesi)
 - per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore).
8. **ampliamento della rateazione per il pagamento dei debiti contributivi** dagli attuali 24 a 60 mesi,



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

9. **soglia di utilizzo dei voucher elevato a 15.000 euro** annui per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento;
10. **riduzione delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali** che potranno essere rimodulate non più «da euro 10.000 a euro 50.000» bensì «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

Seggiolini e sistemi antiabbandono auto: aliquote IVA applicabili

Con Risposta a interpello n 308 del 28 aprile, le Entrate forniscono chiarimenti sul **trattamento IVA dei sistemi di sicurezza e seggiolini antiabbandono** per i bambini in auto.

In particolare, la richiesta di chiarimenti è stata avanzata da **un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini**, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericoltura in generale.

Tra i prodotti offerti, l'azienda fornisce il **sistema di sicurezza antiabbandono**, provvisto di sensori di peso collegati via Bluetooth allo smartphone tramite una app, **a cui si abbina il "portachiavi"**, che funziona connettendosi in auto automaticamente via Bluetooth al **sistema di sicurezza antiabbandono**. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo. Si chiede quindi se:

- **l'aliquota agevolata IVA del 5%** possa essere **applicata alla cessione del dispositivo anti-abbandono indipendentemente dal fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino** ovvero sia **venduto separatamente**;
- in caso di risposta positiva, se **l'aliquota agevolata IVA del 5%** possa essere applicabile **anche alla cessione del "portachiavi"**.

Le Entrate chiariscono che **la previsione normativa riguarda esclusivamente la cessione di seggiolini e non può essere estesa ad altri beni, a meno che tali beni non possano essere considerati accessori ai seggiolini (bene principale) e siano venduti congiuntamente ad essi.**

Ne consegue che:

- se **tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino**, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta **all'aliquota IVA ordinaria**;
- se invece **questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino**, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta **all'aliquota IVA del 5 per cento**.

Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12

È stata pubblicata il 28 aprile 2023 sul sito istituzionale del Ministero della salute la **nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine** ma con riduzione dell'obbligo a **RSA e alcuni reparti degli ospedali**.



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

Il provvedimento prevede l'**obbligo di indossare le mascherine di protezione** delle vie respiratorie **dal 1° maggio al 31 dicembre 2023**:

- ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture stesse.
- ai lavoratori e visitatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
- nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli sopracitati la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie.

Sono esclusi gli spazi ospedalieri, comunque, siti al di fuori dei reparti di degenza. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo delle mascherine resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Attenzione va prestata al fatto che resta sempre valida la specificazione per cui non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina,
- le persone che devono comunicare con una persona con disabilità.

Dichiarazione imposta di soggiorno 2022 online dall'8 maggio 2023

Dal giorno 8 maggio 2023 sarà possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate:

- alla predisposizione,
- e all'invio telematico,

della **dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022**.

Il comunicato MEF del 3 maggio 2023 specifica che, l'utente dopo aver effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi).

Inoltre, resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) dell'Agenzia delle entrate. Il relativo modulo di controllo è disponibile per il download.

Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

Regime forfettario: cause di esclusione per percettore pensione vecchiaia

Con la Risposta a interpello n 311 del 3 maggio le Entrate chiariscono che il regime fiscale forfettario è precluso a chi percepisce una pensione di vecchiaia di importo eccedente i 30 mila euro, anche se l'assegno è esente Irpef.

Nello specifico l'istante chiedeva la possibilità di usufruire del regime forfettario chiarendo:



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- di essere residente in un paese dell'Unione Europea,
- di voler aprire una partita Iva in Italia per cui *“provvederebbe contestualmente a stabilire la residenza fiscale nello stesso Stato”*.
- di percepire, quale unico reddito, la pensione per raggiunti limiti di età, a titolo di **ex dipendente della Commissione Europea**, di importo annuo superiore a euro 30.000,00.

In proposito, l'Istante sottolinea che gli emolumenti corrisposti ai funzionari della Commissione Europea sono esenti da tassazione nazionale negli Stati membri in base all'articolo 12 del Protocollo n.7 *"Sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea"* allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Nella risposta l'Agenzia afferma che **il Regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia, la quale** in assenza di indicazioni contrarie da parte del Contribuente, deve ritenersi astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, **eccedente i 30.000 euro**, anche nel caso questa sia esente da imposte in Italia.

Credito ZES: non spetta agli immobili già usati

Con Risposta n 310 del 3 maggio 2023 l'Agenzia delle entrate chiarisce che **il credito d'imposta ZES** si applica agli immobili nuovi, e **non spetta se si tratta di beni già utilizzati dall'azienda**.

L'istante chiedeva la possibilità di fruire del credito d'imposta¹ per un **compendio industriale acquistato da una società fallita e già condotto dal 2015**, in forza di un contratto di affitto d'azienda, dall'Istante stessa.

La Società affermava che, **dopo l'acquisizione del predetto compendio, ha effettuato l'acquisto di nuovi impianti e di beni strumentali che hanno comportato anche l'esecuzione di lavori edili**; chiedeva quindi di fruire del credito d'imposta ZES relativamente al costo sostenuto per il compendio e per i lavori edili, anche se lo stesso non possiede il requisito della "novità".

L'Agenzia delle Entrate dà parere negativo, ribadendo che il credito d'imposta ZES, si applica agli immobili nuovi e che come chiarito dalla Circolare n 36/2016 **l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati**.